

<b>OGGETTO:</b>	<b>ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF ANNO 2026 : CONFERMA ALIQUOTA</b>
-----------------	---

## **IL C O N S I G L I O C O M U N A L E**

Premesso che:

- con D.Lgs. 28 settembre 1998 n.360 e successive modificazioni, è stata istituita, a decorrere dal 1° gennaio 1999, l'Addizionale Comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche;
- per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività, l'articolo 1, comma 11, del D.L. 138/2011, così come convertito dalla legge 148/2011, prevede che i comuni possano stabilire aliquote dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività;
- i comuni, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF nel limite massimo dello 0,8%;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede che: "il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- il comma 3 dell'art. 8 del D.Lgs. n. 175/2014 recita:  
"Ai fini della semplificazione delle dichiarazioni e delle funzioni dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, i comuni, contestualmente all'invio dei regolamenti e delle delibere relative all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, sono tenuti ad inviare, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, ai fini della pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, i dati contenuti nei suddetti regolamenti e delibere individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di natura non regolamentare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Restano ferme le disposizioni in ordine alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere che devono essere inseriti nella predetta sezione del Portale esclusivamente per via telematica.";
- ai sensi dell'art. 14 comma 8 del D.Lgs. 23/2011 a decorrere dall'anno 2011, le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 360 del 1998 purché approvate entro il termine fissato da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Considerati i seguenti atti del Comune di Paderno Dugnano:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 104 del 22.12.1998 con la quale si dispone con proprio regolamento comunale l'introduzione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale IRPEF;
- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 66 del 23/11/2023 con la quale il Comune di Paderno Dugnano ha esteso la soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro per tutti i redditi imponibili relativi all'addizionale comunale all'IRPEF, prevista dall'art.1 del D.Lgs. n. 360/1998, a partire dal 1 gennaio 2024;

**Valutato che**, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio finanziario pluriennale, è necessario confermare integralmente, per l'anno 2026, l'aliquota di compartecipazione già determinata per l'anno 2025 dello 0,8% e l'esenzione per i redditi non superiori a euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per tutte le categorie di contribuenti precisando che, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica regolarmente al reddito complessivo;

**Quantificato** il gettito per l'esercizio 2026 dell'addizionale IRPEF sulla base:

- degli attuali scaglioni di reddito e aliquote IRPEF;
- dei dati dei redditi imponibili IRPEF resi disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul portale del Federalismo Fiscale;
- dai dati delle riscossioni dell'annualità 2022;
- del minor gettito derivante dalla soglia di esenzione fino a 10.000,00 euro;

**ATTESA** la competenza consiliare ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL;

**Visto** che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Economia e Affari Generali nella seduta del **24/11/2025**;

**Preso atto** dei pareri in merito formulati dal Direttore del Settore Economico/Finanziario e Servizi Informatici ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267, sia in ordine alla regolarità tecnica che in ordine alla regolarità contabile, come risultano dall'allegato inserito nel presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- Presenti n. ....
- astenuti n. ....
- votanti n. ....
- favorevoli n. ....
- contrari n. ....

**DELIBERA**

- 1) Di confermare l'aliquota dell'Addizionale Comunale all' IRPEF per il 2026 nella misura dello 0,8%.
- 2) Di confermare che l'addizionale comunale all'Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche non è dovuta per il 2026 se il reddito imponibile, come determinato a fini IRPEF, non supera l'importo di euro 10.000,00 (euro diecimila/00) per tutte le categorie di contribuenti precisando che, nel caso di superamento del suddetto limite, l'addizionale stessa si applica regolarmente al reddito complessivo;
- 3) Di dare atto che la presente deliberazione costituisce allegato al Bilancio di Previsione 2026/2028, ai sensi dell'art. 172, comma 1, lettera c), del d.lgs. n. 267/2000;
- 4) Di pubblicare la presente deliberazione sul portale dell'Amministrazione Finanziaria [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) secondo le modalità stabilite con il D.M. 31 maggio 2002.

Successivamente,

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Visto il 4° comma dell'art. 134, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con il seguente esito della votazione per alzata di mano proclamato dal Presidente:

- presenti n. ....
- votanti n. ....
- favorevoli n. ....
- contrari n. ....
- astenuti n. ....

**DELIBERA**

- di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.